

Istituto Comprensivo di Cavalese

Piazza Verdi, 6 38033 Cavalese (TN) - ☎0462-340314 - fax 0462-342294

✉ segr.cavalese@scuole.provincia.tn.it

CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA PER IL PERSONALE DOCENTE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVALESE

Il giorno 20 Febbraio 2015 presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Cavalese, sito a Cavalese, Piazza Verdi 6, ha avuto luogo l'incontro per la contrattazione decentrata a livello di Istituzione scolastica per il personale docente dell'Istituto tra le delegazioni:

di PARTE PUBBLICA costituita dal Dirigente Scolastico dott. Marco Felicetti

di PARTE SINDACALE costituita dai rappresentanti delle OO.SS., firmatarie del CCPL 2002-2005 e dell'Accordo del 15.10.2007 del Comparto Scuola - area del personale docente delle Scuole ed Istituto di istruzione primaria e secondaria della Provincia Autonoma di Trento, composta nel modo seguente:

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI :

per UIL Scuola: Tullio Campana

per CISL Scuola: Maria Grazia Papuzzo

per FLC CGIL: Cinzia Mazzacca

Visti gli articoli 5 e 6 del CCPL 2002-2005 e s.m. e per tutte le materie che il CCPL demanda alla contrattazione di istituto si conviene e si stipula l'accordo sindacale di seguito riportato:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**


Art. 1

Finalità della contrattazione integrativa a livello di Istituto

1. Le parti convengono che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'Amministrazione Scolastica e delle Organizzazioni Sindacali, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei docenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.
2. La presente Contrattazione Integrativa di Istituto fa parte integrante del sistema delle relazioni sindacali che è improntato alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti ed è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
3. A livello di Istituzione Scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del Dirigente scolastico e degli Organi Collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del C.C.P.L. 2002-2005 e successive modifiche.

Art. 2

Campo di applicazione, decorrenza e durata



1. Il presente accordo è sottoscritto fra Istituzione scolastica e le Parti sindacali indicate in premessa come stabilito dall'art 6 del CCPL 2002/2005 e ss.mm. e riguarda le materie assegnate alla contrattazione decentrata di istituto dall' art. 5 del medesimo contratto.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
3. Il presente contratto ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 31 agosto 2017, tranne per quelle materie che per loro natura sono contrattate annualmente.
4. Il presente contratto si rinnova tacitamente qualora non ne sia data disdetta ad iniziativa di una delle parti firmatarie con almeno un mese di preavviso con lettera raccomandata della parte interessata all'altra parte.
5. In caso di disdetta le disposizioni del presente accordo rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da successivo accordo
6. Resta salva comunque la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali ovvero di successivi accordi tra le parti firmatarie.

Art. 3

Ambiti della contrattazione di istituto

1. Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dall'art. 5, comma 3, del CCPL 2002/2005 e successive modifiche ovvero:
 - a) criteri generali di utilizzazione del personale in rapporto alle attività previste dal progetto di istituto e criteri generali inerenti le prestazioni in regime di flessibilità e relativi ai ritorni pomeridiani;
 - b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi;
 - c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali;
 - d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo unico dell'istituzione scolastica, per l'attribuzione dei compensi accessori, per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo unico dell'istituzione scolastica e per le attività comunque finanziate, eccetto quelle a destinazione vincolata."

Art. 4

Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO II

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 5

Relazioni sindacali


Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.

Art. 6

Obiettivi e strumenti



2



1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) contrattazione integrativa;
 - b) informazione preventiva;
 - c) informazione successiva;
 - d) interpretazione autentica, come da art. 4 del presente accordo;
 - e) concertazione (secondo le modalità di cui all'art. 9 comma 4 del CCPL 2006-09).
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'Istituto, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per l'Istituto.

Art. 7

Rapporti tra RSA e Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico concorda con le RSA e le organizzazioni sindacali provinciali le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno sei giorni di anticipo, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati; per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

Art. 8


Attività sindacale

1. Le RSA e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato in ogni plesso scolastico dell'Istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.
2. Le RSA e, su specifica richiesta, i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCPL firmatarie hanno diritto ad utilizzare per la propria attività sindacale un locale individuato in accordo con il Dirigente Scolastico.
3. Alle R.S.A. ed ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCPL è consentito, per finalità inerenti alle loro funzioni, comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio e fuori dal suo orario di servizio.
4. Il Dirigente Scolastico trasmette alle RSA tutte le notizie di natura sindacale comunicate formalmente alla Direzione dell'Istituto da parte delle OO.SS..
5. Previo accordo con il Dirigente scolastico le RSA dell'Istituto ed i rappresentanti sindacali provinciali delle OO.SS. possono utilizzare i telefoni/fax o le dotazioni informatiche della segreteria dell'Istituto limitatamente a scopi inerenti la funzione.
6. L'Istituto comprensivo si impegna ad affiggere gli avvisi e la corrispondenza sindacale indirizzata all'albo sindacale ove ha sede la Direzione e ad inviarla ai plessi scolastici per l'affissione all'albo.

Art. 9

Assemblea sindacale in orario di lavoro

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSA e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni, a loro volta, richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare con firma per presa visione; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
4. La durata dell'assemblea è di n. 2 ore di sessanta minuti se a livello di istituto e di non meno di n. 3 ore se si tratta di assemblee di zona.
5. Il tempo per raggiungere la sede dell'assemblea di istituto sarà detratto dal monte ore procapite previsto dal CCPL vigente.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and another on the right.

6. Ai fini del calcolo delle 12 ore pro capite previste dal CCPL vengono considerate solo le ore coincidenti con l'orario di servizio.

Art. 10
Informazione preventiva

1. L'informazione si propone di basare i comportamenti delle parti sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli.
2. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie contemplate dall'art. 7, comma 4. del CCPL 2002 - 2005 e ss.mm. ed integrazioni:
 - a) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - b) le proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - c) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni, in cui rientrano i corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo;
 - d) criteri relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario, ivi compresa l'esigibilità dei diritti soggettivi indicati dal vigente CCPL.
3. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce con congruo anticipo la relativa documentazione ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCPL e alle RSA, eventualmente anche in appositi incontri.
4. L'informazione preventiva generale avviene per iscritto entro il 30 settembre di ogni anno; per quanto riguarda la formazione degli organici, essa avviene per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno; le OO.SS. possono richiedere uno specifico incontro formativo compatibilmente con i tempi tecnici necessari per completare le procedure richieste.

Art. 11
Informazione successiva

1. E' materia di informazione successiva alle OO.SS. e alle RSA di istituto l'elenco nominativo relativo alle quote individuali di retribuzione dei compensi assegnati al personale docente utilizzato nelle attività realizzate a livello di Istituzione scolastica e nei progetti comunque finanziati, compresi i corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo.
2. L'informazione successiva avviene per iscritto entro il 30 settembre di ogni anno; le OO.SS. possono richiedere uno specifico incontro formativo.

Art. 12
Concertazione

1. I soggetti sindacali di cui all' art 6 del CCPL vigente, ricevuta informazione ai sensi dell' art 7 del CCPL possono richiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione a livello di Istituzione scolastica sulle seguenti materie:
 - a) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche legislative, non che da convenzioni, intese o accordi do programma stipulati dalla stessa istituzione scolastica o dall' amministrazione scolastica periferica con gli enti e istituzioni, in cui rientrano i corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo.

Art. 13
Primo livello di risoluzione delle controversie sindacali

Le parti concordano di sperimentare, prima di accedere alle normali procedure di risoluzione di controversie di natura contrattuale, un tentativo di risoluzione bonaria.

TITOLO III
CRITERI DI UTILIZZO DEL PERSONALE IN RAPPORTO AL PROGETTO D'ISTITUTO



4



Art. 14

Attività di coordinamento di plesso e altri incarichi

1. Il coordinamento organizzativo di ogni plesso scolastico è affidato dal dirigente a un docente da lui nominato. Il coordinatore di plesso è referente per tutto il plesso nei rapporti con la direzione e la segreteria. La funzione è riconosciuta secondo l'art. 36 del CCPL 2002-05 e successive modifiche.

Art. 15

Assegnazione funzione di coordinatore di classe

1. Il C.D. se ritiene necessario attivare la funzione di coordinatore di classe nella scuola secondaria di primo grado, ne definisce i compiti.
2. Il Dirigente assegna tale funzione di norma al docente sulla base di una dichiarata disponibilità e accordo interno al Consiglio di Classe, seguendo un criterio di rotazione annuale.
3. La funzione è riconosciuta con le risorse del FUIS secondo i criteri generali per la ripartizione delle risorse definiti in sede di contrattazione. Come per tutti gli incarichi retribuiti con il FUIS, la funzione di coordinatore è sottoposta a verifica periodica, può cessare per rinuncia dell'interessato o, se necessario, revocata con motivato provvedimento del Dirigente Scolastico.
4. Salvo casi eccezionali la funzione di coordinatore di classe può essere svolta solo per una classe.
5. In assenza di ulteriori indicazioni contrattuali la funzione di coordinatore della scuola primaria si intende allargata e diffusa a tutto il team docenti. Questo tipo di attività non rientra in quelle da retribuire con il FUIS.
6. La funzione di presidente del consiglio di classe, su delega del Dirigente, non è retribuita con compensi accessori a carico del FUIS, qualora non comporti funzioni di coordinamento di classe ed è attualmente regolata dall'art. 25 della L.P. 5/2006 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino".

Art. 16

Assegnazione della funzione di tutoraggio per docenti in anno di prova

1. In relazione alle necessità, sono incaricati della funzione di tutoraggio per i docenti in anno di prova i docenti di ruolo appartenenti allo stesso plesso o alla stessa classe di concorso o affine; in caso di concorrenza, i docenti sono graduati secondo la tabella utilizzata per i trasferimenti.
2. Nell'individuazione dell'insegnante tutor possono essere valutate proposte avanzate dagli stessi insegnanti in prova, che rispecchino i criteri sopra precisati.
3. In assenza di disponibilità, la funzione viene assegnata al docente dello stesso plesso e/o della stessa classe di concorso o affine con maggior punteggio, secondo il criterio della rotazione annuale.
4. La funzione è riconosciuta in modo forfetario con le risorse del FUIS sulla base dei criteri generali per la ripartizione delle risorse definiti in sede di contrattazione d'Istituto e con le modalità deliberate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio dell'Istituzione per quanto di rispettiva competenza.


Art. 17

Assegnazione della funzione di tutor per docenti tirocinanti

1. In relazione alle necessità, sono incaricati della funzione di tutoraggio per i docenti tirocinanti i docenti disponibili appartenenti allo stesso plesso di scuola primaria, o alla stessa classe di concorso o classi affini per la scuola secondaria di 1° grado, in servizio di ruolo; in caso di disponibilità plurime si terrà conto di:
 - docente che abbia seguito specifici corsi di formazione sulla funzione di tutoraggio;
 - docente che operi preferibilmente sullo stesso ambito disciplinare;
 - docente che venga indicato dal docente in anno di formazione.

La funzione è comunque assegnata secondo il criterio della rotazione annuale e non è previsto alcun compenso a carico del FUIS.

TITOLO IV




CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE AI PLESSI, ALLE CLASSI E AGLI AMBITI DISCIPLINARI

Art. 18 Mobilità di Istituto

1. Le domande di mobilità interna vanno presentate in carta libera, al Dirigente Scolastico entro il 30 giugno dell'anno scolastico precedente a quello della richiesta di assegnazione e comunque dopo l'informazione della disponibilità di eventuali posti liberi nei plessi a seguito dell'assegnazione dell'organico da parte del Dipartimento della conoscenza.
2. Le domande di assegnazione ai plessi e alle classi da parte dei docenti nuovi trasferiti, in assegnazione provvisoria, utilizzazione e a tempo determinato vanno presentate tempestivamente, e comunque non oltre il 1. settembre, al Dirigente Scolastico.
3. Il Dirigente scolastico esamina le richieste, assegna i docenti ai plessi e alle classi a conclusione delle operazioni di mobilità provinciale e nazionale e comunque con l'avvio delle attività di inizio anno scolastico.
4. Il piano di assegnazione alle classi e ai plessi è pubblicato all'albo della scuola di norma una settimana prima dell' inizio delle lezioni.
5. Se il docente viene assegnato a plesso o classe diverso rispetto a quanto atteso, può presentare reclamo scritto al Dirigente scolastico entro 3 giorni lavorativi ed ha diritto di risposta scritta entro 2 giorni lavorativi, dalla ricezione della richiesta.

Art. 19 Assegnazione del personale docente ai plessi

1. Il dirigente opera nel rispetto delle leggi di tutela dei benefici previsti dalle norme vigenti, valorizzando le competenze professionali in relazione agli obiettivi previsti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle richieste dei singoli docenti.
2. Criteri generali di assegnazione dei docenti ai plessi:
 - a) di norma i docenti sono assegnati alle classi nel rispetto della continuità didattica. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro corso, non è considerata elemento ostativo. L'assegnazione alle classi tiene conto anche della qualità relazionale fatta registrare dall'andamento delle classi nell'anno scolastico precedente;
 - b) nuove assegnazioni a domanda dei docenti che godono dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 120/1991 (personale non vedente), dell'art. 61 della legge n. 270/1982 (personale emodializzato), degli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 (rispettivamente personale portatore di handicap – assistenza ai familiari). Per i primi tre casi (legge 120, legge 270 e art. 21 Legge 104), la scelta, nell'ambito delle disponibilità, della sede più consona per garantire l'esercizio dei diritti previsti è concordata con il docente; nell'ultimo caso (legge 104, art. 33) il diritto è esercitato in favore della sede più vicina al domicilio del beneficiario e non del richiedente;
 - c) nuove assegnazioni a domanda dei docenti titolari nell'Istituto nell'anno scolastico precedente, che vi mantengano la titolarità nell'anno scolastico successivo e che siano risultati perdenti posto a livello di plesso secondo la graduatoria di istituto riferita al plesso;
 - d) nuove assegnazioni a domanda dei docenti titolari nell'Istituto nell'anno scolastico precedente e che vi mantengano la titolarità nell'anno scolastico successivo;
 - e) nuove assegnazioni a domanda dei docenti che hanno acquisito la titolarità nell'Istituto, salvo la precedenza del comma f per i docenti che assicurano la continuità nelle classi finali;
 - f) riconferma nel plesso dei docenti in assegnazione provvisoria o utilizzati nel plesso nell'anno scolastico precedente;
 - g) riconferma docenti a tempo determinato "confermati" dal Dipartimento della Conoscenza;
 - h) nuove assegnazioni a domanda dei docenti in assegnazione provvisoria o utilizzati e in ingresso nell'Istituto per la prima volta;
 - i) nuove assegnazioni altri docenti a tempo determinato che abbiano presentato domanda;
 - j) assegnazioni dei restanti docenti (nuova titolarità, tempo determinato, utilizzati, in assegnazione provvisoria) che non hanno presentato domanda, tenendo conto di un' equilibrata distribuzione tra i plessi di insegnanti a tempo indeterminato .

 6

3. Nel caso di concorrenza di più richieste sullo stesso plesso, a parità di condizioni, la precedenza viene riconosciuta sulla base della graduatoria di riferimento.
4. La continuità didattica nel plesso, in caso di richiesta a domanda di assegnazione ad altro plesso o ad altro corso, formulata dal singolo docente, non costituisce elemento ostativo.

Art. 20

Criteria di assegnazione dei docenti alle classi e agli ambiti disciplinari

1. La competenza relativa all'assegnazione dei docenti alle classi ed agli ambiti disciplinari è del Dirigente scolastico il quale opera e formalizza il piano di assegnazione alle classi, sulla base delle proposte formulate dal Collegio dei docenti, dei criteri generali deliberati dal Consiglio dell'Istituzione scolastica e fissati dalla presente contrattazione.
2. L'assegnazione dei docenti alle classi e agli ambiti disciplinari è opera della massima delicatezza: sarà compito del Dirigente scolastico, nel rispetto delle leggi di tutela dei benefici previsti dalle norme vigenti e dei contratti, valorizzare al massimo le competenze professionali in relazione agli obiettivi previsti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle richieste dei singoli docenti.
3. La continuità didattica, intesa come continuità di lavoro team docente / Consiglio di classe, costituisce elemento fondamentale di valutazione per l'assegnazione dei docenti alle classi, evitando però che tale principio venga assunto come assoluto ed esclusivo.
4. A tutte le classi se possibile sarà assegnato un numero equilibrato di docenti stabili e a tempo indeterminato, con particolare attenzione alle classi iniziali e finali.
5. Il Dirigente scolastico può anche discostarsi dai criteri sopra citati con provvedimento motivato, valutando sia la disponibilità delle cattedre e delle classi, sia le singole posizioni dei docenti..
6. Nel caso di concorrenza di più richieste sulla stessa classe, a parità di condizioni, la precedenza viene riconosciuta sulla base dell'anzianità di servizio e delle esperienze professionali maturate.
7. La continuità didattica, in caso di richiesta a domanda di assegnazione ad altra classe o ad altro corso, formulata dal singolo docente, non costituisce elemento ostativo.


TITOLO V

CRITERI GENERALI INERENTI LE PRESTAZIONI IN REGIME DI FLESSIBILITA' E RELATIVI AI RITORNI POMERIDIANI

Art. 21

Orario delle lezioni e giorno libero

1. L'orario di lavoro giornaliero è la somma delle ore di insegnamento e di attività funzionali all'insegnamento.
2. La durata dell'unità di insegnamento è di sessanta minuti. La riduzione può essere attuata secondo le seguenti modalità:
 - a) deliberazione annuale del Collegio dei Docenti, secondo un progetto didattico e/o organizzativo, con conseguente recupero delle frazioni orarie
 - b) determinazione del Dirigente Scolastico per cause esterne alla didattica.
3. Il dirigente scolastico formula l'orario settimanale o plurisettimanale delle lezioni sulla base delle esigenze didattiche e organizzative e tenendo conto di quelle personali dei docenti, con la seguente priorità ponendo attenzione ad una distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro di alunni e docenti:
 - a) fruizione dei benefici della L. 104/92
 - b) esigenze documentate da certificazione medica
 - c) assistenza di figli fino a 3 anni
 - d) necessità di cura e/o assistenza a familiare o convivente
 - e) frequenza di corsi di studio riconosciuti, secondo le modalità del contratto vigente
4. Per la scuola primaria nel mese di giugno i coordinatori di plesso si riuniranno per proporre, in accordo con i docenti interessati, gli orari delle discipline a scavalco sui vari plessi, mentre l'orario complessivo sarà definito dopo il primo settembre dalle "commissioni orari" dei singoli plessi secondo quanto stabilito nella presente contrattazione al comma precedente.



5. L'orario giornaliero massimo di lavoro di ogni docente è di norma, ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini e agli esami, di otto ore effettive - salvaguardando il limite di 6 ore di insegnamento - salvo deroghe concordate con gli interessati. L'accettazione dell'orario giornaliero superiore ai limiti prestabiliti si configura come accettazione di deroga.
6. Nella formulazione dell'orario degli insegnanti della scuola si utilizzano i seguenti criteri:
 - a) equilibrata distribuzione dei rientri pomeridiani dei docenti, tenendo conto dei docenti che operano su più plessi;
 - b) equa distribuzione dell'assistenza alla mensa tra gli insegnanti, salvo dichiarazioni di volontarietà;
 - c) riduzione della frammentazione dell'orario giornaliero.
7. Non si prevedono più di due rientri pomeridiani settimanali (con interruzione di servizio tra orario antimeridiano e pomeridiano), salvo disponibilità individuale.
8. L'orario stabilito all'inizio dell'anno può essere modificato dal dirigente scolastico per sopravvenute esigenze didattiche e/o organizzative.
9. Per evitare l'eccessiva frammentazione dell'orario, un docente non deve avere nell'orario più di tre ore buche settimanali. Non è considerata ora buca l'interruzione della mensa. Nel caso in cui qualche docente avesse nel suo orario settimanale più di tre ore buche, salvo opzioni individuali o accordo con il docente interessato, si attiverà la contrattazione decentrata per un eventuale riconoscimento forfetario sul fondo d'istituto.
10. Le riunioni degli OO.CC. sono convocate di norma con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo salvo casi di riunioni con caratteristiche di necessità ed urgenza, con un esplicito O.d.G. e con l'accessibilità alla relativa documentazione necessaria alle delibere. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con il mezzo più rapido, con almeno un giorno di anticipo. La durata massima di ogni riunione è di 3 ore. La riunione deve avvenire in orario di lavoro, non coincidente con le lezioni.
11. Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno scolastico e l'inizio delle lezioni, nei periodi di interruzione delle lezioni e nel periodo compreso fra la fine delle lezioni e la conclusione dell'anno scolastico, i docenti che non sono impegnati in eventuali attività d'insegnamento o di potenziamento formativo previste dal Progetto d'Istituto assolvono gli obblighi di servizio con la partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento di carattere individuale e collegiale richiamate dall'art. 26 del CCPL 2002-2005 e s.m. e previste dal calendario del Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti.
12. I docenti della scuola secondaria di primo grado non impegnati in commissione d'esame sono reperibili per tutto il tempo degli esami per sostituire i colleghi eventualmente assenti. Nel caso di sostituzione i criteri saranno i seguenti: classe di concorso, a rotazione partendo dal maggior punteggio nelle rispettive graduatorie.
L'orario delle lezioni per gli insegnanti dell'istituto dovrà prevedere che ciascun docente possa fruire di un giorno libero settimanale salvo diversa richiesta del docente medesimo.
13. Nel caso in cui vengano presentate richieste di giorno libero alle quali non è possibile dar seguito per eccesso di richieste rispetto alle disponibilità, sarà stabilito un criterio di rotazione pluriennale tale da assicurare quanto più possibile il soddisfacimento delle richieste e solo in subordine il criterio del sorteggio.

Art. 22

Ore a credito e a debito

1. Nella programmazione di attività che comportano una modifica dell'orario di lezione, i docenti che avrebbero lezione, e non sono impegnati in quelle attività, sono a disposizione e sono utilizzati secondo il loro orario settimanale.
2. Nel quadro di un uso razionale delle risorse umane e finanziarie a disposizione dell'istituto e con riferimento alle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 28 del CCPL vigente, in assenza di esigenze particolari, il Dirigente può autorizzare i docenti su esplicita richiesta scritta degli interessati a non essere presenti a scuola, a entrare più tardi o a uscire prima. In questi casi le ore non prestate saranno utilizzate, previo accordo tra le parti, per supplenze brevi o attività programmate a scuola, in giorni successivi, entro 60 giorni.

Art. 23

Orario della prima e dell'ultima settimana di lezione

In caso di riduzione dell'orario per gli studenti della prima o dell'ultima settimana di lezione, deliberata dal Consiglio dell'Istituzione e su proposta del Collegio dei Docenti, i docenti sono tenuti al completamento dell'orario di lezioni (18 ore SSPG e 22 ore Scuola Primaria), svolgendo le attività didattiche programmate e deliberate.

8

Art. 24
Sostituzione docenti assenti

1. Salvo situazioni particolari quali l'assenza di più docenti nello stesso plesso, per la sostituzione dei docenti assenti, fino a un massimo di 5 gg. consecutivi per la Scuola Primaria e di 10 gg. consecutivi per la Scuola Secondaria di primo grado, si utilizzano temporaneamente i docenti nell'ambito del plesso di servizio, secondo il seguente ordine:
 - a) docenti in compresenza sulla classe / in ore a disposizione non vincolati a progetti
 - b) docenti non impegnati per vari motivi (ES: classi impegnate in uscite o viaggi)
 - c) docenti tenuti al recupero di permessi brevi
 - d) docenti utilizzabili art. 26 comma 4 lettera b) CCPL 2002-2005 e successive modifiche
 - e) docenti disponibili, a pagamento.
1. I docenti impegnati in attività di compresenza e/o contemporaneità, con progetto specifico adottato dal collegio docenti non sono utilizzati in altre classi per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, salvo casi eccezionali in cui non si possa in altro modo assicurare la sorveglianza.
2. Gli insegnanti di sostegno, di Lingua comunitaria o impegnati in attività alternative alla religione cattolica sono utilizzati per sostituzioni solo in assenza degli alunni a loro assegnati, salvo casi eccezionali in cui non si possa in altro modo assicurare la sorveglianza.

Art. 25
Fruizione di permessi brevi e visite specialistiche

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi fino ad un massimo di due ore giornaliere.
2. La domanda, salvo casi di oggettiva gravità e urgenza, verrà presentata almeno 2 giorni prima e la risposta avverrà di norma 24 ore prima della fruizione.
3. Le ore di permesso sono recuperate entro i due mesi successivi, in relazione alle specifiche tipologie, sia in attività di insegnamento, prioritariamente sulla classe, sia in quelle funzionali all'insegnamento, anche secondo una proposta del docente inserita nella domanda stessa e concordata con il dirigente.
4. La richiesta di permesso per le visite specialistiche deve essere documentata e non è soggetta a recupero.


Art. 26
Flessibilità oraria per esigenze personali – Scambio di orario

1. Il Dirigente Scolastico, verificate le esigenze di servizio, può autorizzare lo scambio temporaneo di ore tra docenti, a condizione che le ore siano recuperate entro 30 giorni successivi allo scambio.
2. Questo scambio non riduce l'orario di insegnamento svolto da ogni docente e non incide sui sei giorni di ferie di cui all'art. 52 del CCPL 2002-2005 e successive modifiche.

Art. 27
Fruizione di permessi retribuiti per motivi personali

1. I docenti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto ad usufruire di tre giorni di permesso retribuito per documentati motivi personali e/o familiari. Per gli stessi motivi, e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, prescindendo dalle condizioni previste dall'art. 52 comma 8.
2. I docenti con contratto a tempo determinato hanno diritto, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, ad usufruire di permessi retribuiti per non oltre sei giorni annui, per motivi personali e/o familiari da documentare debitamente.
3. Di norma il permesso retribuito per motivi personali va richiesto con almeno 5 giorni di anticipo per poter permettere in modo ottimale la sostituzione, salvo situazioni di oggettiva gravità.
4. In caso di urgenza le motivazioni delle richieste possono essere comunicate anche per vie brevi (telefonicamente, con fax o mezzi elettronici) con successiva formalizzazione al rientro in servizio.

9



Art. 28

Criteria per la frequenza dei corsi di aggiornamento

1. La partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per i docenti, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo professionale e sono pertanto garantite pari condizioni di fruizione per il raggiungimento degli obiettivi definiti.
2. Per "corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Amministrazione" si intendono i corsi organizzati dai soggetti previsti dal contratto vigente, art. 75 CCPL 02/05, e da quelli accreditati dal Ministero.
3. Annualmente il collegio dei docenti delibera il Piano Formativo per supportare e qualificare il progetto di Istituto. Sono riconosciute, ai fini dell'art. 26 c. 4c e successive modifiche 10 ore aggiornamento e le attività incluse nel Piano Formativo.
4. Gli esoneri dal servizio previsti dall' art. 76 comma 4 del CCPL 02/05, in caso di richieste concomitanti, sono attribuiti prioritariamente per iniziative che rientrano nel Piano Formativo adottato dal Collegio docenti secondo le modalità di sostituzione previste dalla normativa vigente per le supplenze brevi previste nei diversi ordini scolastici. Sono eccezionalmente previsti esoneri per attività non contenute nel piano, successivamente riconosciute o attivate, che abbiano particolare attinenza con il P.I. e comportino ricaduta significativa nell'Istituto.
5. Per completare i percorsi di aggiornamento iniziati altrove, per i docenti entrati nell'I.C. Cavalese sono ritenuti validi ai fini del conteggio di cui all'art. 26 comma 4 lettera c) e s.m., i corsi di aggiornamento organizzati e frequentati negli istituti di provenienza cui i docenti si erano precedentemente iscritti.

Art. 29

Ferie

1. Il docente che intende usufruire dei giorni di ferie previsti dalla vigente normativa contrattuale presenta richiesta scritta al dirigente, di norma almeno 5 giorni prima del periodo richiesto.
2. Il dirigente verifica se è possibile sostituire il docente senza oneri per l'amministrazione e comunica per iscritto entro 2 giorni dall'inizio delle ferie se concede le ferie o indica i motivi di diniego.
3. Il dirigente, in presenza di più richieste contemporanee dà priorità a chi non ha usufruito di ferie nello stesso anno scolastico o ne ha usufruito in numero minore e, a parità di condizioni, procede per sorteggio.

Art. 30

Rapporti con le famiglie

1. Per assicurare rapporti efficaci con le famiglie e gli studenti, il Consiglio d'istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, definisce le modalità organizzative per lo svolgimento degli stessi, assicurando la concreta accessibilità al servizio, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
2. Le ore previste dal precedente comma saranno considerate tra gli adempimenti previsti dall'articolo 26 del CCPL 2002-2005 comma 2 lettera c) e comma 3 lettera a) e successive modifiche, secondo i limiti consuetudinari.
3. Un eventuale modalità diversa dai criteri relativi al comma 2, verrà riconosciuta, come potenziamento dell'offerta formativa, dal comma 4 lettera a) dell'articolo 26 del CCPL 2002-2005 e successive modifiche, secondo le modalità deliberate dagli organi di autogoverno della scuola.

Art. 31

Attività di programmazione e verifica rivolte ad alunni con Bisogni Educativi Speciali

1. Le attività e gli incontri con personale specialistico, in quanto rivolti alla programmazione e alla verifica di attività progettate per gli alunni con bisogni educativi speciali, saranno riconosciuti come attività funzionali e di potenziamento dell'offerta formativa, e quindi riconosciute come:
 - a) attività rientranti nell'art. 26 c. 3 lettera b) e s.m;
 - b) attività di potenziamento dell'offerta formativa, compensati attraverso le ore relative all'articolo 26 del CCPL 2002-2005 comma 4 lettera a) e successive modifiche,



c) ore compensate dal FUIS

TITOLO VI

CRITERI generali per la ripartizione delle risorse del FUIS e per l'attribuzione dei compensi accessori, eccetto quelli a destinazione vincolata

Per quanto concerne la contrattazione per la ripartizione delle risorse del FUIS si rimanda alla contrattazione decentrata che verrà definita annualmente dal Dipartimento della Conoscenza. Le parti si impegnano a ritrovarsi successivamente per una sua più corretta declinazione.

TITOLO VII -

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto da tutto il personale dell'Istituto e resta in carica per quattro anni. Le modalità di votazione per l'elezione del rappresentante dei lavoratori fanno riferimento all'art. 21 dell'Accordo collettivo quadro provinciale del 5 maggio 2003. In assenza di indicazione da parte delle OOSS, si procederà sulla base di auto-candidature.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto fino a 84 ore annue di permesso retribuite.

Art. 33

Individuazione degli addetti

Il Dirigente scolastico individua gli addetti alla sicurezza, all'antincendio e al primo soccorso - emergenza, dando precedenza a coloro che vi aderiscono volontariamente e tenendo conto delle capacità e della condizione di salute degli stessi e della predisposizione all'incarico.

Art. 34

Formazione del personale docente in materia di sicurezza

1. Tutto il personale docente non formato ai sensi della normativa vigente in servizio nell'istituto è tenuto a frequentare i corsi di formazione in materia di sicurezza organizzati dall'istituto, dall'istituto in rete o dalla PAT. Il tempo necessario per tale formazione viene riconosciuto come orario di servizio, anche attraverso forme di recupero.
2. In caso di impossibilità di recupero attraverso la flessibilità, le precedenti ore saranno comunque riconosciute nell'orario di servizio.
3. Viene garantito a tutti i docenti l'accesso ai corsi di formazione per addetti alla sicurezza, addetti all'antincendio, di primo soccorso-emergenza e per RLS.

Art. 35

Accesso alla documentazione

Tutta la documentazione inerente la sicurezza è a disposizione, in orario di ufficio, del personale in servizio nell'Istituto. La documentazione fondamentale prevista dalla Leg. 81 verrà resa disponibile in copia a tutto il personale in servizio alla data della sua assunzione.

TITOLO VIII

Art. 39

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel CCPL vigente del comparto scuola – area del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia ed alle norme e regolamenti in quanto applicabili.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di giugno 2015 per verificare l'attuazione del presente contratto, valutarne l'efficacia ed eventuali esigenze di modifica secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5 del vigente CCPL.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Cavalese, 20 febbraio 2015

per la PARTE PUBBLICA
Dirigente Scolastico: dott. Marco Felicetti

Prof. Marco Felicetti

per la PARTE SINDACALE

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

per UIL Scuola:

Ugo Giuseppe

per CISL Scuola

Maria Giuseppina Laquitta

per FLC CGIL:

Anna Pomace